SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIX LEGISLATURA —

N. 99

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario

(Parere ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera h), e 19, comma 1, lettere da a) ad h), della legge 9 agosto 2023, n. 111)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 dicembre 2023)



Roma, 05/12/2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 novembre 2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Evidenzio l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di dare un impulso quanto più rapido possibile alle disposizioni occorrenti all'efficientamento dei giudizi instaurati innanzi alle corti di giustizia tributaria in ragione delle significative misure di semplificazione e di accelerazione del processo introdotte, oltreché dell'implementazione nell'utilizzo di strumenti informatici, che necessitano di tempi tecnici per l'adeguamento dei relativi applicativi.

Cordialmente,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare Al DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

Al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio legislativo

MI ECONOMIA E FINANZE 2083

OGGETTO: Schema di decreto legislativo in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'Intesa della Conferenza Unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di dare un impulso quanto più rapido possibile alle disposizioni occorrenti all'efficientamento dei giudizi instaurati innanzi alle corti di giustizia tributaria in ragione delle significative misure di semplificazione e di accelerazione del processo introdotte, oltreché dell'implementazione nell'utilizzo di strumenti informatici, che necessitano di tempi tecnici per l'adeguamento dei relativi applicativi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Pres. Francesca Quadri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La legge delega di riforma fiscale (9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale") prevede all'articolo 19 una serie di principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario.

Più in particolare, le nuove disposizioni apportano una serie di modifiche al precedente decreto legislativo n. 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l'obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la relazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali.

La novella si propone, altresì, lo scopo di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare prevedendo l'impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado, nonchè interventi di deflazione del contenzioso e di rafforzamento del divieto di produzione documentale in secondo grado.

Viene, inoltre, introdotta una disciplina specifica per l'udienza a distanza, anche a richiesta di una sola delle parti costituite, con la previsione di strumenti volti a garantire la partecipazione di tutte le parti sia in presenza che da remoto.

All'**articolo 1** sono introdotte le disposizioni di modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 7 – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), relativo all'ampliamento e potenziamento dell'informatizzazione del processo tributario, ha introdotto nel comma 4 dell'articolo 7 una serie di modifiche funzionali alla integrale digitalizzazione del sistema processuale.

In particolare, quanto alla testimonianza scritta, viene previsto - in deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dall'articolo 24 CAD, senza necessità di ulteriore autenticazione.

Poiché il testimone può non avere accesso al SIGIT, si prevede che in questi casi sia il difensore che lo ha citato a dover depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone. La modifica adatta, pertanto, la disciplina prevista dall'art. 103 bis disp. att. c.p.c. alle esigenze di un processo digitale, facoltizzando il testimone che sia munito di firma digitale a rendere la testimonianza su un modulo digitale sottoscritto digitalmente, senza doversi recare presso un segretario comunale o un cancelliere di un ufficio giudiziario per conseguire quella certificazione dell'autenticità della sottoscrizione che è già assicurata dalla firma digitale secondo le previsioni del codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 12 – Assistenza tecnica

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nella medesima ottica di digitalizzazione del sistema processuale, al comma 7 dell'articolo 12, viene introdotta la possibilità per colui che conferisce l'incarico difensivo, di apporre la firma digitale all'incarico attribuito al difensore. Inoltre, viene attribuita al difensore la possibilità di deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

Infine, viene introdotto un nuovo comma 7-bis, nel quale viene previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato



documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

Articolo 14 – Litisconsorzio e intervento

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio.

Articolo 15 - Spese del giudizio

All'articolo 15, relativo alle spese del giudizio, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), viene introdotto il comma 1-bis, che prevede, in un'ottica di deflazione del contenzioso e del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria, la non applicazione della previsione di cui al comma 1, relativa al rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, nel caso in cui oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.

Viene inoltre modificato il comma 2, prevedendo la compensazione delle spese del giudizio, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Le previsioni in questione propongono pertanto una riscrittura dell'istituto delle spese processuali, sia nel caso di soccombenza che nel caso di compensazione, con lo scopo di incentivare le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione.

Infine, viene introdotta una nuova previsione relativa al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte anche nella fase di liquidazione delle spese (comma 2-nonies).

Articolo 16 – Comunicazioni e notificazioni

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 1, al fine di semplificare la produzione documentale, viene previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Viene pertanto snellita la modalità residuale di comunicazione tramite raccomandata in quanto, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 16 bis, le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate con modalità telematiche.

Articolo 16-bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), al fine di potenziare l'utilizzo di modalità telematiche nella gestione del processo, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti anche documentali, viene modificato il comma 1 dell'articolo 16 bis relativo alle comunicazioni mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, anche con riferimento alle pubbliche amministrazioni.



Viene in particolare aggiunta la previsione secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Viene altresì previsto al comma 3, l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Infine, in attuazione del criterio direttivo di cui al punto 3 della lettera b), relativo alla disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, viene introdotta la previsione secondo cui la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice; in tal modo si sanziona l'inosservanza dell'ordine impartito dal giudice entro il termine di decadenza, introducendo pertanto una sanzione indiretta ma forte a presidio dell'utilizzo delle modalità telematiche, e nel contempo si persegue l'obiettivo di evitare l'insorgenza di defatiganti ed onerosi contenziosi su questioni meramente formali.

Articolo 17-ter – Degli atti in generale

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 1), 2) e 3), viene introdotto il nuovo articolo 17-*ter*, relativo alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche.

In particolare, viene previsto, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Al comma 2, è stabilito, inoltre, che, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori siano sottoscritti con firma digitale.

Al comma 3 viene previsto che la liquidazione delle spese del giudizio tenga in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonchè più in generale delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Infine, al comma 4 viene prevista espressamente la nullità dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario che non siano sottoscritti con firma digitale.

Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), al fine di deflazionare il contenzioso, nonché di coordinare le previsioni del presente decreto con le modifiche introdotte nello Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, viene prevista, mediante l'inserimento della lettera g-bis) all'interno dell'articolo 19, comma 1, l'impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 21 - Termine per la proposizione del ricorso

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), al fine di coordinare le previsione recata dal precedente articolo 19 sulla impugnabilità del rifiuto sull'istanza di autotutela con le previsioni dell'articolo 21 relative ai termini per la proposizione del ricorso, viene aggiunto



all'interno del comma 2 il riferimento sia alla lettera g-bis) del predetto articolo 19 che alla domanda di autotutela.

Articolo 25-bis - Potere di certificazione in conformità

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), relativo al potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria e, più in particolare, alla luce del superamento della distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d'ufficio conseguente all'informatizzazione del processo, da ultimo ribadito anche dalle S.U. della Cassazione, viene inserito all'interno dell'articolo 25 il comma 5-bis che prevede che gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Viene tuttavia previsto che il giudice non tenga conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 22 CAD.

Articolo 33 - Trattazione in camera di consiglio

Le modifiche introdotte all'articolo 33, comma 1 sono finalizzate a dare attuazione al criterio di delega, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 4), relativo alla possibilità anche per una sola delle parti costituite di richiedere la discussione da remoto.

Articolo 34-bis – Sentenza in forma semplificata

Allo scopo di dare attuazione al criterio di delega volto alla semplificazione della normativa processuale, in analogia con l'art. 74 del codice del processo amministrativo, viene introdotto la previsione della sentenza in forma semplificata, nei casi in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

L'obiettivo, pertanto, è di rendere il processo più rapido in presenza di evidenti elementi che consentono una definizione immediata del giudizio sia per questioni processuali che di merito.

Articolo 34-ter – Udienza a distanza

In attuazione del principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), viene introdotta la disciplina delle modalità di svolgimento dell'udienza a distanza.

In particolare, viene previsto che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza). La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Tale disposizione comporta l'abrogazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n.119 del 2018.

Articolo 35 – Deliberazione del collegio giudicante



Al fine di dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), relativo alla comunicazione tempestiva del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali, viene introdotto all'interno del comma 1 dell'articolo 35 la previsione della lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Art. 36 – Contenuto della sentenza

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), introduce una modifica all'articolo 36, comma 2, n. 4) aggiungendo alla previsione della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto; le modifiche apportate dallo schema all'articolo 36, in particolare, intendono assicurare l'effettività delle eccezioni del contribuente di carattere formale (vizi di "annullabilità" e di "nullità") – dunque, l'effettività dei requisiti di validità degli atti (impositivi e istruttori) e dei diritti partecipativi del contribuente – mediante non solo la puntuale (seppur sintetica) enunciazione in sentenza delle statuizioni del giudice al riguardo, ma soprattutto l'indefettibilità di tale pronuncia, sanzionabile anche in sede di giudizio di legittimità.

Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e) in tema di pubblicazione e comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali di oltre che del criterio direttivo cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 1), 2) e 3), prevede il deposito telematico della sentenza nonché l'apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo.

Art. 47 – Sospensione dell'atto impugnato

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell'atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l'espressa previsione del giudice monocratico.

Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Si prevede l'immediata comunicazione alle parti dell'ordinanza cautelare e l'impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sul reclamo e sull'ordinanza cautelare emessa dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Articolo 47 ter - Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) punto 1) e lettera f), nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, garantisce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. Analogamente a quanto previsto dall'art. 60 del c.p.a., si preserva il diritto di entrambe le parti di chiedere termini per proporre motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione. In tal caso, ove



necessario, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 48 Conciliazione fuori udienza

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) in tema di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, introduce un comma aggiuntivo in cui si prevede che le norme sulla conciliazione (fuori udienza) si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione favorendo così la deflazione del contenzioso, particolarmente copioso in quella sede.

Art. 48-bis.1 Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h), in tema di deflazione del contenzioso tributario, introduce modifiche volte a potenziare l'istituto della conciliazione, attraverso l'aumento dei vantaggi ad esso connessi in termini sanzionatori.

In particolare, si prevede che la proposta possa essere formulata d'ufficio dalla corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. Per facilitare l'accordo conciliativo nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.

Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) in tema di deflazione del contenzioso tributario prevede che, in caso di conclusione dell'accordo conciliativo, le sanzioni vengano ridotte al sessanta per cento del minimo di legge, dando così continuità alla progressione sanzionatoria prevista dalla legislazione vigente in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell'accordo transattivo.

Art. 52 Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f), concernente la velocizzazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo, prevede che, anche in sede di appello, la corte di giustizia tributaria di secondo grado sia tenuta a fissare l'udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell'istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

Inoltre, introduce la previsione secondo cui, anche in sede d'appello, la corte non possa trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.

Infine, in coerenza con la concentrazione nell'articolo 47 dell'intera disciplina riguardante la sospensione cautelare degli atti impugnati e la relativa impugnabilità, si dispone la soppressione al comma 2, del secondo periodo.

Art. 58 Nuove prove in appello

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo. 19, comma. 1, lettera d), concernente il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, riscrive la disposizione prevendo, nell'ottica del rafforzamento del divieto indicato nel predetto criterio, la preclusione espressa per il giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in



ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante

Viene infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

Art. 62-bis - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f), al fine di accelerare lo svolgimento della fase cautelare, anche nei gradi di giudizio successivi al primo, stabilisce, al comma 2, che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza stessa. A tal fine il presidente, con decreto, ne fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile assicurando che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

Inoltre, in coerenza con la concentrazione nell'articolo 47 dell'intera disciplina riguardante la sospensione cautelare degli atti impugnati e la relativa impugnabilità si dispone la soppressione, al comma 1, del secondo periodo della norma.

Art. 65 - Proposizione della impugnazione

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), in tema di impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, allinea la disciplina di cui all'articolo 65, comma 3-bis, alle modifiche apportate all'articolo 47, in tema di sospensione dell'atto impugnato, e all'articolo 52 in materia di giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

Art. 79 - Norme transitorie e finali

La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nell'ottica di un ampliamento e del potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria, attribuisce ad un decreto del Capo del Dipartimento della Giustizia tributaria, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Con il medesimo provvedimento sono, inoltre, stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio (comma 2-bis).

Con il medesimo provvedimento sono inoltre stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio (comma 2-ter) mentre il successivo comma 2-quater prevede che la modalità cartacea per quanto attiene il deposito delle notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, residua unicamente in casi eccezionali e solo previa espressa autorizzazione del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione

All'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sono inserite due distinte previsioni:

Con la prima (comma 1) all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, relativo al trattamento economico dei giudici tributari, viene aggiunto il comma 3-quater ai sensi del quale ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese. La disposizione si rende necessaria in quanto la partecipazione all'udienza da distante rende, all'evidenza, superfluo e non più giustificato il predetto trattamento.

Con la seconda (comma 2) si dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:

- il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;



- il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per effetto della introduzione della disciplina a regime dell'udienza a distanza contenuta nel nuovo articolo 34-*ter* del decreto legislativo n. 546 del 1992.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione del decreto, da parte delle amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, dedicato all'entrata in vigore e alla decorrenza degli effetti del decreto delegato in esame, prevede:

- a) quanto al primo aspetto (comma 1), la non applicazione dell'ordinaria *vacatio* allo scopo di dare un impulso quanto più rapido possibile alla produzione dell'insieme delle plurime disposizioni attuative che occorreranno per rendere effettiva l'attuazione della nuova disciplina, specie per quanto attiene alle sue implicazioni informatiche;
- b) quanto al secondo (comma 2), che le disposizioni si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle in materia di litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 16, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all'esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d'ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell'accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di "nova" in appello, che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto



Relazione Tecnica

L'articolo 1 del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, atteso che introduce modificazioni e integrazioni alle norme di natura processuale nell'ambito della giurisdizione tributaria, mediante revisione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 546/1992. In particolare, trattasi di modifiche (contenute alle disposizioni sub lett. dalla a) alla dd), che riguardano la disciplina giuridico-processuale della prova testimoniale (lett. a), della difesa tecnica del contribuente (lett. b), delle comunicazioni e notificazioni (lett. e, f), della forma degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali (lett. g), dello svolgimento dell'udienza da remoto (lett. n, numero 2), della sentenza in forma semplificata (lett. n, numero 1), degli istituti cautelari (lett. r, s), della conciliazione in udienza e fuori udienza (lett. t, u, v), nonché della proposizione delle prove in appello (lett. aa).

Con riferimento ai necessari interventi di revisione e implementazione dei sistemi informativi in uso presso le Corti di giustizia tributaria, derivanti dalla introduzione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio e quelli riguardanti la lettera dd), non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che gli ulteriori adempimenti e i potenziamenti delle infrastrutture informatiche necessarie si realizzeranno con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso. In sostanza i relativi costi troveranno copertura sui relativi stanziamenti ordinari che saranno presenti nel Bilancio dello Stato per il triennio 2024-26.

Con specifico riguardo alle disposizioni di cui alla lettera t), n. 2) e di cui alla lettera v) del comma 1 dell'articolo 1, si fa presente che con le stesse si prevede, rispettivamente, l'estensione delle previsioni dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992 e una modifica dell'articolo 48-ter del D.lgs. n. 546/1992, volte ad estendere al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione l'istituto della conciliazione, prevedendo, oltre ad un abbattimento dell'imposta oggetto dell'accordo, anche l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al sessanta per cento del minimo previsto dalla legge.

Ai fini del computo degli effetti finanziari correlati alla introduzione della normativa in esame, sono stati presi in esame i contenziosi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione, il cui ammontare risulta superiore al 93% del valore complessivo delle nuove controversie attivate in Cassazione (Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso - anno 2022).

Nella tabella che segue è riportato il numero complessivo delle decisioni depositate presso le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nel triennio 2021-2023, con riguardo al contenzioso instaurato nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione; per l'anno 2023 il dato è riferito alla data del 31 ottobre 2023.

Numero delle decisioni depositate

Trainer o dene decisioni e		
Corti di Giustizia Tributaria di primo grado	2021	80.324
	2022	74.841
	2023	64.139
	Totale	219.304
Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado	2021	46.222
	2022	40.698
	2023	30.279
	Totale	117.199



Totali	2021	126.546
	2022	115.539
	2023	94.418
	Totale	336.503

(Fonte: MEF - Dipartimento della giustizia tributaria)

Nella tabella successiva è riportato, invece, il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate in relazione alle controversie tributarie pendenti in primo grado e in appello nel medesimo triennio 2021-2023, sempre con riguardo al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione.

Numero delle conciliazioni

2021	1.475
2022	1.579
2023	1.760
Totale	4.814
2021	677
2022	841
2023	880
Totale	2.398
2021	2.152
2022	2.420
2023	2.640
Totale	7.212
	2022 2023 Totale 2021 2022 2023 Totale 2021 2022 2023 2021 2022 2023

(Fonte: Agenzia delle entrate)

Per valutare gli effetti finanziari della disposizione di cui alle lettere t), n. 2 e v) ora in esame, si è ipotizzato di prendere come anno di riferimento il numero e il valore delle conciliazioni che si sono perfezionate nel corso del 2022 nell'ambito del secondo grado di giudizio, trattandosi dell'annualità più recente per la quale si ha la disponibilità della serie completa dei dati.

Rapportando il numero delle conciliazioni che si sono perfezionate nell'anno 2022 in appello (n. 841), con il numero complessivo delle decisioni depositate nello stesso anno nel medesimo grado di giudizio (n. 40.698), si rileva che gli accordi conciliativi tra le parti rappresentano il 2% del contenzioso definito.

Ciò posto, considerato che nella stessa annualità 2022 sono state definite da parte della Corte di cassazione n. 10.603 controversie riguardanti contenziosi instaurati avverso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia entrate-riscossione, applicando il medesimo indice del 2% delle conciliazioni perfezionate in appello nell'ambito del processo tributario, si può ipotizzare che il numero degli accordi che potrebbero essere raggiunti dalle parti in pendenza del giudizio di legittimità risulti pari a 212 conciliazioni.

Nella tabella successiva è riportato il valore economico delle conciliazioni che si sono perfezionate in relazione alle controversie tributarie pendenti in primo e in secondo grado nel medesimo triennio 2021-2023, sempre con riguardo al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione.



Valoro	economico	dolla	onoiliazio	ni

Primo grado	Importo contestato	Importo conciliato
2021	764.944.477,99	160.764.687,59
2022	885.523.122,75	215.641.906,97
2023	864.604.001,11	135.452.389,85
Secondo grado	Importo contestato	Importo conciliato
2021	339.778.441,20	66.834.692,82
2022	496.788.395,23	163.638.858,30
2023	947.585.341,36	99.611.161,12
Totale	4.299.223.779,64	841.943.696,65

(Fonte: Agenzia delle entrate)

Al fine di stimare il valore economico delle 212 conciliazioni ipotizzate in pendenza del giudizio di legittimità, si è ritenuto di fare riferimento al valore unitario medio degli importi conciliati nel grado di appello nell'anno 2022, che è pari a 194.576,53 (euro 163.638.858,30 / n. 841). Si rappresenta che prudenzialmente la scelta del 2022 è correlata al fatto che il valore assoluto di conciliazione risulta quello più elevato nel triennio.

Pertanto, applicando tale valore medio alle 212 conciliazioni ipotizzate, è possibile stimare in euro 41.250.224,36 (euro 194.576,53 x n. 212), il valore economico complessivo degli accordi conciliativi che potrebbe derivare, a titolo di debito d'imposta e sanzioni, dall'applicazione della norma di cui trattasi.

A tale proposito, deve necessariamente osservarsi come il suddetto importo di oltre 41 milioni di euro debba ritenersi stimato sensibilmente in eccesso, in considerazione della vetustà delle controversie pendenti presso la Corte di cassazione.

In ogni caso, in base alle serie storiche delle conciliazioni concluse in appello dall'Agenzia delle entrate, si rileva che circa la metà delle stesse si chiude con il pagamento in un'unica soluzione; pertanto, laddove le condizioni sopra descritte venissero rispettate anche nel giudizio di legittimità, dall'applicazione della norma potrebbe derivare un incasso di circa 20 milioni in un anno solare, oltre ulteriori 20 milioni euro potenzialmente dilazionabili in 16 rate trimestrali.

In assenza di conciliazione, il valore economico complessivo sottoposto a giudizio della Cassazione ammonterebbe a circa 120 milioni di euro, posto che nel giudizio di secondo grado la proporzione tra importo conciliato e importo contestato è pari a 1/3.

Al riguardo, ipotizzando di applicare anche a tale contenzioso l'indice di vittoria che si rileva per tutte le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione, pari a circa il 70%, il valore economico complessivo dei giudizi di legittimità con esito favorevole all'ente impositore sarebbe pari a 84 milioni di euro. Conseguentemente, il 30% di soccombenza per l'ente finanziario ammonterebbe a 36 milioni di euro.

In relazione all'importo di 84 milioni di euro surrichiamato, è tuttavia necessario rilevare che l'indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall'Agenzia delle entrate, si attesta all'esigua quota dell'8%. Pertanto, le possibili entrate derivanti dalla prosecuzione del giudizio di legittimità sarebbero ipotizzabili in circa 7 milioni, la cui riscossione risulterebbe, comunque, molto dilazionata nel tempo.

Per quanto sopra rappresentato, il raffronto deve essere effettuato tra l'incasso ipoteticamente conseguibile dalle conciliazioni, pari a 20 milioni di euro in un anno solare, e quello derivante dalla conclusione del giudizio di Cassazione con esito favorevole all'ente impositore, pari a 7 milioni riscuotibili in un lasso di tempo considerevole.



Ne consegue che la misura non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analogamente a quanto valutato, da ultimo, in occasione dell'introduzione degli artt. da 48 a 48-ter nel D. lgs. 546 del 1992 ad opera del d. lgs. 156/2015; anzi, se la conciliazione venisse adottata in sede di giudizio in Cassazione, secondo le stesse percentuali di applicazione nelle Corti di giustizia tributaria di secondo grado a legislazione vigente si potrebbero determinare effetti positivi, prudenzialmente non quantificati.

L'articolo 2 del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa, atteso che il relativo comma 1 concerne l'esclusione della possibilità di corrispondere somme a titolo di rimborso spese ai giudici che partecipano alle udienze da remoto, mentre il successivo comma 2 disciplina le abrogazioni di altre disposizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le predette abrogazioni non comportano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto agli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 17-bis del d. lgs. 546/1992 (reclamo-mediazione), si deve premettere che la previsione generalizzata del contraddittorio preventivo in sede accertativa prevista dall'articolo 17 della legge delega garantisce il confronto tra contribuente e Amministrazione in una fase antecedente a quella contenziosa. Gli atti impositivi saranno quindi emessi tenendo espressamente conto delle valutazioni e considerazioni del contribuente, rendendo di fatto non più efficace la fase di confronto in sede di mediazione. Le garanzie per il contribuente, finalizzate ad anticipare l'analisi delle potenziali criticità degli atti impositivi rispetto alla fase contenziosa, sono ulteriormente incrementate dalla modifica all'istituto dell'autotutela, prevista dall'articolo 4 della legge delega fiscale, che dispone di "potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate". Tanto premesso si osserva che, laddove l'istituto previsto all'articolo 17 bis del Dlgs n. 546 del 1992 non venisse abrogato, il contraddittorio preventivo generalizzato comporterebbe un allungamento ingiustificato dei tempi del procedimento accertativo, con conseguente incremento degli oneri per l'Agenzia delle entrate, in contrasto con i principi di efficienza che devono sovraintendere l'operato della pubblica amministrazione. L'abrogazione dell'istituto della mediazione è quindi conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento tributario del contraddittorio preventivo e del potenziamento dell'istituto dell'autotutela e non comporta oneri per la finanza pubblica, mantenendo confrontabili i tempi medi necessari per l'emissione di un atto impositivo.

In ordine all' abrogazione del comma 2-septies dell'articolo 15 del medesimo Dlgs n. 546 del 1992, che dispone che "Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento", la stessa risulta una conseguenza diretta dell'abrogazione, del successivo articolo 17 bis, sopra analizzato.

Anche in questo caso non risultano ascrivibili maggiori oneri per l'Erario, tenuto conto che comunque alla disposizione abrogata non erano stati ascritti effetti finanziari.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) a h) recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023:

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del . . . ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.";

b) nell'articolo 12:

- 1) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "dallo stesso incaricato" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il conferente apponga la propria firma digitale";
- 2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto



- informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.";
- 3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.";
- c) nell'articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.";

d) nell'articolo 15:

- 1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Non trova applicazione quanto previsto dal comma 1 nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.";
- 3) dopo il comma 2-*octies* è inserito il seguente: "2-*nonies*. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.";
- e) nell'articolo 16, comma 1, le parole da "in plico" a "dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata con avviso di ricevimento";

f) nell'articolo 16-bis:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.";
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico.";
- 3) il comma 3-bis è soppresso;
- 4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.";
- g) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente capo:



"Capo III

Forma degli atti

Art. 17-ter Degli atti in generale

- 1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
- 2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
- 3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonchè di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
- 4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.";
- h) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;";
- i) nell'articolo 21, comma 2:
 - 1) le parole "lettera g)" sono sostituite con le seguenti: "lettere g) e g-bis)";
 - 2) dopo le parole "di restituzione" sono inserite le seguenti: "o di autotutela";
- l) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.";
- m) nell'articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.";
- n) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
 - "Art. 34-bis Sentenza in forma semplificata 1. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.";
 - 2) "Art. 34-*ter* Udienza a distanza 1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle



cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.";

- o) nell'articolo 35, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni";
- p) nell'articolo 36, al comma 1, numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto";
- q) nell'articolo 37:
 - 1) al comma 1 dopo la parola "deposito" è inserita la seguente "telematico";
 - al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.";
 - 3) il comma 2 è abrogato;
- r) all'articolo 47:
 - 1) nel comma 1 le parole "commissione provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio";
 - 2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del giudice monocratico";
 - 3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola "collegio" sono aggiunte le seguenti: "o il giudice monocratico";
 - 4) nel comma 4:
 - a) al primo periodo le parole "non impugnabile" sono soppresse;
 - b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.";
 - 5) nel comma 7 le parole "di primo grado" sono soppresse;
 - 6) nel comma 8 la parola "commissione" è sostituita dalle seguenti: "corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio";
- s) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente: "Art. 47-ter Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso,



accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.";

t) nell'articolo 48:

- 1) al comma 2 le parole "la commissione pronuncia" sono sostituite dalle seguenti: "la corte di giustizia tributaria pronuncia" e le parole "la commissione dichiara" sono sostituite dalle seguenti: "la corte dichiara";
- 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.";

u) nell'articolo 48-bis.1:

- 1) al comma 1 le parole "Per le controversie soggette a reclamo, ai sensi dell'articolo 17-bis, la Corte" sono sostituite dalle seguenti: "La corte"; inoltre, le parole "all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti giurisprudenziali";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la fissazione di una nuova udienza";
- 3) al comma 3, dopo le parole "La causa" sono inserite le seguenti: ", se richiesto da una delle parti,";
- v) nell'articolo 48-*ter*, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nella misura del sessanta percento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione";

z) nell'articolo 52:

- 1) al comma 1, le parole "commissione provinciale" e "commissione regionale" sono sostituite, rispettivamente, da: "corte di giustizia tributaria di primo grado" e "corte di giustizia tributaria di secondo grado";
- 2) al comma 2, primo periodo, le parole "commissione regionale" sono sostituite dalle seguenti: "corte di giustizia tributaria di secondo grado" e il secondo periodo è soppresso;
- 3) al comma 3, dopo le parole "camera di consiglio utile" sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,"; inoltre, le parole "almeno dieci giorni liberi prima" sono sostituire dalle seguenti: "almeno cinque giorni liberi prima";
- 4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.";

aa) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58 Nuove prove in appello

- 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
- 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.";



bb) nell'articolo 62-bis:

- 1) al comma 1, primo periodo, la parola "commissione" è sostituita dalle seguenti: "corte di giustizia tributaria" e il secondo periodo è soppresso;
- 2) al comma 2, dopo la parola "utile" sono inserite le seguenti: ", comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,";
- 3) nel comma 6, la parola "commissione" è sostituita dalle seguenti: "corte di giustizia tributaria";
- cc) nell'articolo 65, al comma 3-bis le parole "all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 47 e";

dd) nell'articolo 79:

- 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e finali";
- 2) al comma 2, le parole "commissione tributaria provinciale o regionale" sono sostituite dalle seguenti: "corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado";
- 3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
 - 2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
 - 2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato con modalità cartacea.".

Art. 2 Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

- 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto il seguente comma: "3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso spese.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) il comma 2-*septies* dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - b) il comma 4 dell'articolo16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2018, n. 136.

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria



1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore e decorrenza degli effetti

- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
- 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), h), i), m), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) e cc) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

SAGL IM GCONFIN 2023

AL DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO c.a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmettono, per il seguito di competenza, la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e la relazione sull'analisi tecnico normativa (A.T.N.).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario in attuazione dell'articolo 19 comma 1, lettere da a) a h) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111"

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La riforma del sistema fiscale rappresenta un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale. La riforma, inoltre, è tra le azioni chiave individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa dell'economia nazionale, che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

Allo scopo di garantire un sistema processuale tributario efficiente, di semplificare la normativa tributaria e di incentivare lo sviluppo economico del Paese, il disegno di legge delega intende operare una revisione puntuale dell'attuale sistema normativo del processo tributario.

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 19 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario.

Inoltre, il decreto è in linea con le finalità specifiche di riduzione del contenzioso previste dal PNRR (Milestone M1C1 – 35).

Le motivazioni dell'intervento normativo in epigrafe risiedono nelle criticità attualmente esistenti nel processo tributario, fra cui:

- numero delle liti pendenti presso la giurisdizione tributaria e presso la Suprema Corte di Cassazione;
- lunghezza dei procedimenti, ancorché significativamente inferiori rispetto alle altre giurisdizioni;
- necessità di semplificazione dell'attività processuale, ivi compresa, la completa digitalizzazione;
- adattare il sistema processuale tributario alle modifiche della normativa tributaria (accertamento, statuto del contribuente, sanzioni, etc.) in corso di emanazione.

La riforma in esame è stata adottata mediante legge delega e successivo decreto legislativo per consentire una adeguata regolamentazione alla materia, considerato il tecnicismo e le peculiarità del diritto tributario processuale.

Il decreto in esame è il risultato dei confronti avuti nell'ambito del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma fiscale e, in particolare, della commissione degli esperti per la materia del contenzioso (di cui al Decreto del vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2023).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La normativa si inserisce nell'ambito delle misure attuative della legge delega fiscale n. 111/2023, che rientra tra le priorità individuate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale.

Per valutare le potenziali esternalità della proposta di riforma della giustizia tributaria è necessario partire dal contesto attuale.

La giustizia tributaria è generalmente riconosciuta come un sistema efficiente. Anche se i dati non sono uniformi a livello nazionale, negli ultimi anni, nella giurisdizione tributaria, si registra una graduale e costante riduzione delle pendenze, in particolare, nei gradi di merito. Ne discende che il sistema e il servizio di giustizia tributaria, rispetto ad altre giurisdizioni e seppur con qualche criticità, è un sistema pienamente rispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost.

L'importanza della giustizia tributaria è vieppiù dimostrata dal fatto che questa deve giudicare su controversie il cui valore economico, nel 2022, è pari a 22,8 miliardi di euro, con un aumento del 36,4% rispetto al 2021.

Stando all'ultimo report annuale pubblicato dal Dipartimento della giustizia tributaria¹, i contenziosi pendenti al 31 dicembre del 2022 sono pari a 269.809, con un calo dell'1,3% rispetto alla stessa data del 2021. Sul punto, è, però, d'uopo segnalare un dato significativo: i ricorsi pervenuti presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado nel 2022 sono pari a 145.972, con un aumento dell'88,2% rispetto al 2021.

D'altra parte, il contesto è arricchito dall'importante arretrato pendente in Cassazione. Nel 2022 si registra un aumento del numero di nuove iscrizioni rispetto al triennio precedente attestandosi a 10.531 unità.

¹ Relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario, liberamente accessibile al seguente link: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/relazione-annuale-sullo-stato-del-contenzioso-tributario

Per quanto riguarda gli strumenti deflattivi del contenzioso, si segnala che, con l'introduzione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, il reclamomediazione (art. 17-bis) risulta non più necessario ed efficace. Sul punto, allineandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, infatti, il legislatore delegato ha inteso anticipare la fase di contraddittorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente già nella fase procedimentale, rendendo superflua l'interazione pre-processuale con i predetti istituti.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, si rappresenta che i dati statistici attestano già uno stato molto avanzato delle tecnologie informatiche applicate nel processo tributario. Sono comunque presenti ancora dei processi ancora non completamente digitalizzati, come ad esempio, le controversie instaurate direttamente dal contribuente senza assistenza tecnica. Nel 2022, i depositi telematici delle controversie sono stati pari a 96,3% nel primo grado e 97,3% nel secondo grado di giudizio. I depositi telematici delle controdeduzioni ed altri atti sono stati pari al 99,1% presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e al 99,3% presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

Il dato, invece, si riduce quando si considerano solo i contenziosi con valore inferiore ai 3.000 euro in cui il contribuente può stare in giudizio personalmente: nel 2022, i depositi telematici di controversie con valore fino a 3.000 euro (valore entro il quale in contribuente può difendersi personalmente) sono stati pari a 93,1% nel primo grado di giudizio e 90,8% nel secondo grado di giudizio. I depositi telematici delle controdeduzioni ed altri atti sono stati pari a 98,3% presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 98,8% presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

In aggiunta, si segnala che più dell'80% dei provvedimenti giurisdizionali è nativo digitale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale è quello di dare attuazione ai principi e criteri direttivi indicati nell'art. 19 della legge delega per la riforma fiscale concernente la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario.

In sostanza, il legislatore intende plasmare una giustizia tributaria più efficiente, digitalizzata, ordinata e semplificata, in coerenza ai decreti in corso di emanazione negli altri settori del diritto tributario.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, essi sono riconducibili principalmente ad esigenze di ampliamento e potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria, di semplificazione della normativa processuale e al contempo di accelerazione e snellimento della fase cautelare, prevedendo l'impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado, nonché interventi di deflazione del contenzioso e di rafforzamento del divieto di produzione documentale in secondo grado.

Per una più facile individuazione degli obiettivi specifici e delle modalità di intervento del legislatore delegato, si è proceduto a individuare alcune macroaree di intervento.

- a) Deflazione del contenzioso.
- b) Riduzione dei tempi del processo.
- c) Più efficace tutela dei diritti del contribuente.
- d) Semplificazione e Digitalizzazione.

a) Deflazione del contezioso

- Con l'introduzione nell'articolo 14 del comma 6-bis, ovverossia di una nuova ipotesi
 di litisconsorzio necessario, si mira a deflazionare il contenzioso, operando una
 concentrazione in un unico processo di una fattispecie che, in passato, ha generato
 una pluralità di giudizi paralleli.
- L'intervento sull'art. 15 (spese del giudizio) ha lo scopo di ridurre il contenzioso, operando una riscrittura dell'istituto delle spese processuali, sia nel caso di soccombenza che nel caso di compensazione, con lo scopo di incentivare le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione e, dunque, a prevenire potenziali contenziosi.
- Con l'inserimento del comma 4-bis all'art. 48, si prevede che le norme sulla conciliazione (fuori udienza) si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, favorendo così la deflazione del contenzioso, particolarmente copioso in quella sede.
- Con la modifica attuata sull'art. 48-bis.1, tende a potenziare l'istituto della conciliazione, attraverso l'aumento dei vantaggi ad esso connessi in termini sanzionatori. In particolare, stabilisce che la proposta possa essere formulata d'ufficio dalla corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. Per facilitare l'accordo conciliativo nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.
- Nell'art. 48-ter, in tema di deflazione del contenzioso tributario è aggiunta la previsione che, in caso di conclusione dell'accordo conciliativo, le sanzioni vengano ridotte al sessanta per cento del minimo di legge, dando così continuità alla progressione sanzionatoria prevista dalla legislazione vigente in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell'accordo transattivo.

b) Riduzione dei tempi del processo

- La previsione della sentenza in forma semplificata introdotta dall'art. 34-bis punta alla semplificazione ed accelerazione della normativa processuale, in analogia con l'art. 74 del codice del processo amministrativo, in presenza di evidenti elementi che consentono una definizione immediata del giudizio sia per questioni processuali che di merito.
- L'introduzione all'interno del comma 1 dell'articolo 35 della lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, è volta a dare attuazione al criterio direttivo relativo alla comunicazione tempestiva del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali.
- <u>Il nuovo art. 47-ter</u> è diretta a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, garantendo al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.
- Con la modifica dell'art. 52, si punta alla velocizzazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo, prevedendo, anche in sede di appello, che la corte di giustizia tributaria di secondo grado sia tenuta a fissare l'udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell'istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. Inoltre, introduce la previsione secondo cui, anche in sede d'appello, la corte non possa trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.
- La modifica attuata sull'art. 62-bis mira ad accelerare lo svolgimento della fase cautelare, anche nei gradi di giudizio successivi al primo, stabilendo, al comma 2, che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza stessa.

c) Più efficace tutela dei diritti del contribuente

- Con l'inserimento della lettera g-bis all'interno dell'art. 19, comma 1, che sancisce l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater della L. n. 212/2000, si intende rispondere all'esigenza di deflazionare il contenzioso e di coordinare le previsioni del presente decreto con le modifiche introdotte nello Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. h) della legge delega. La modifica intervenuta sull'art. 21 relativa ai termini per la proposizione del ricorso è dettata da una mera esigenza di coordinamento con la modifica dell'art. 19, adattando la disciplina riguardante l'impugnazione dell'autotutela a quella del rigetto dell'istanza di rimborso.
- <u>La modifica attuata sull'articolo 36, comma 2, n. 4)</u> sul contenuto della sentenza, che aggiunge alla previsione della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto anche

quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto, intende assicurare l'effettività delle eccezioni del contribuente di carattere formale, e, dunque, l'effettività dei requisiti di validità degli atti (impositivi e istruttori) e dei diritti partecipativi del contribuente – mediante non solo la puntuale (seppur sintetica) enunciazione in sentenza delle statuizioni del giudice al riguardo, ma, soprattutto, l'indefettibilità di tale pronuncia, sanzionabile anche in sede di giudizio di legittimità.

- Con l'introduzione nel comma 4 dell'art. 47 del regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare, stabilendo che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, si vuole rispondere all'esigenza sentita dalle parti di ottenere un riesame dell'ordinanza cautelare. Con l'intento di rafforzare la delicata fase cautelare il legislatore delegato ha modificato il menzionato comma 4 prevedendo per la prima volta che l'ordinanza dev'essere immediatamente comunicata alle parti le quali avranno la possibilità di presentare impugnazione.
- <u>L'intervento sull'art. 58</u> attua il principio di delega sul divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, e riscrive la disposizione, prevedendo la preclusione espressa per il giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante. È infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
- La modifica dell'art. 65, in tema di impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, è volta ad allineare la disciplina alle modifiche apportate all'articolo 47, in tema di sospensione dell'atto impugnato, e all'articolo 52 in materia di giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

d) Semplificazione e Digitalizzazione

 Con la modifica attuata sull'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 546/1992, recante poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in un'ottica di completa digitalizzazione del sistema processuale, nell'ambito della testimonianza scritta, si consente al testimone munito di firma digitale di rendere la testimonianza su un modulo digitale, scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria, sottoscritto digitalmente, eliminando, in tal modo, l'iter diretto a conseguire quella certificazione dell'autenticità della sottoscrizione che è già assicurata dalla firma digitale secondo le previsioni del codice dell'amministrazione digitale.

L'obiettivo perseguito dalla modifica è di digitalizzare, quanto più possibile, anche l'acquisizione della testimonianza.

- Con la modifica attuata sull'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, il criterio di digitalizzazione si dirige ad informare l'assistenza tecnica, introducendo in una norma primaria la possibilità, già prevista dal regolamento del Processo Tributario Telematico (anche PTT), per colui che conferisce l'incarico difensivo, di apporre la firma digitale all'incarico attribuito al difensore. Inoltre, è attribuita al difensore la possibilità di deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo. Infine, è introdotto un nuovo comma 7-bis, nel quale è previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
- Con la modifica dell'art. 16 e dell'art. 16-bis, si consegue l'obiettivo di semplificare la produzione documentale, potenziando altresì l'utilizzo di modalità telematiche nella gestione del processo. Inoltre, al fine di corrispondere al criterio di delega che prevede la necessità di individuare la disciplina delle conseguenze processuali per la violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, si introduce una sanzione indiretta, ovvero l'obbligo di regolarizzare i depositi informatici entro un termine perentorio, garantendo, però, allo stesso tempo, l'insorgenza di onerosi contenziosi su questioni meramente formali.
- L'introduzione dell'art. 17-ter, relativo alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, risponde agli obiettivi di cui alla legge delega concernenti l'informatizzazione della giustizia tributaria, la semplificazione della normativa processuale, nonché la previsione di una disciplina sanzionatoria delle violazioni degli obblighi telematici.
- L'introduzione nell'art. 25-bis del comma 5-bis che statuisce che gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi è volta al potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria, alla luce, altresì, del

- superamento della distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d'ufficio conseguente alla digitalizzazione del processo.
- Le modifiche introdotte all'articolo 33, comma 1 e l'introduzione dell'art. 34-ter sono finalizzate a prevedere la possibilità che alla discussione partecipi da remoto la parte che l'ha chiesta e a disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza a distanza, come da obiettivi della legge delega.
- Con la modifica sull'art. 37, si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l'apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo, in attuazione dei principi di delega sull'informatizzazione del processo.
- Gli interventi sull'art. 79 si pongono nel solco dell'ampliamento e potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria, introducendo tra le norme transitorie e finali, una disposizione che attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, stabilire i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

Il decreto legislativo in esame contiene, infine, **all'articolo 2**, le disposizioni di coordinamento e le necessarie abrogazioni:

- Il comma 1 interviene sul trattamento economico dei giudici tributari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, cui è aggiunto il comma 3-quater, ai sensi del quale ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese. La disposizione si rende necessaria in quanto la partecipazione all'udienza da distante rende, all'evidenza, superfluo e non più giustificato il predetto trattamento.
- Il comma 2 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:
 - il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;
 - il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per effetto della introduzione della disciplina a regime dell'udienza a distanza contenuta nel nuovo articolo 34-*ter* del decreto legislativo n. 546 del 1992.

L'articolo 3 è dedicato all'entrata in vigore e alla decorrenza degli effetti del decreto delegato in esame. In particolare:

- il comma 1 prevede la non applicazione dell'ordinaria vacatio, allo scopo di dare un impulso quanto più rapido possibile alla produzione dell'insieme delle plurime disposizioni attuative che occorreranno per rendere effettiva l'attuazione della nuova disciplina, specie per quanto attiene alle sue implicazioni informatiche;
- il comma 2 stabilisce che le disposizioni si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle in materia di litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 16, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all'esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d'ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell'accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di "nova" in appello, che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dati questi obiettivi, il decreto in esame si propone di impattare positivamente sul lavoro di tutti gli operatori del processo tributario.

Di seguito si propone uno schema di indicatori associati agli obiettivi specifici:

Effetti attesi		
Indicatore	Valore di riferimento	
a) Deflazione del contenzioso		
Riduzione dell'arretrato pendente presso le corti di giustizia	Numero complessivo di controversie pendenti al 31 dicembre di ogni anno	
Riduzione dell'arretrato pendente presso la Suprema Corte di Cassazione (materia tributaria)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aumento conciliazioni concluse	Numero di conciliazioni concluse in pendenza di contenzioso e numero di conciliazioni perfezionate su proposta del giudice	
Riduzione del contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione a seguito di conciliazioni		
b) Riduzione dei tempi del processo		

Riduzione della durata dei processi	Tempo medio intercorrente tra proposizione del ricorso e deposito della sentenza	
c) Più efficace tutela	dei diritti del contribuente	
Controversie relative al diniego di autotutela	Conteggio del numero annuo complessivo di impugnazioni relative al diniego di autotutela	
Impugnazione dell'ordinanza sulla sospensione	Conteggio del numero annuo complessivo di	
degli effetti dell'atto impugnato	impugnazioni delle ordinanze	
d) Semplificazione e Digitalizzazione		
Completa digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali	Percentuale complessiva di provvedimenti giurisdizionali digitalizzati rispetto al numero di provvedimenti giurisdizionali totali emanati	
Completa digitalizzazione degli atti processuali	Percentuale complessiva di atti processuali digitalizzati rispetto al numero di atti processuali	
Aumento delle udienze da remoto	Percentuale complessiva di udienze da remoto rispetto alle udienze totali tenute	

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

L'opzione di non intervento è stata scartata al fine di attuazione alla delega fiscale. La relazione illustrativa alla legge alla L. 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", specifica che "Il provvedimento conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale e risponde alla necessità di intervenire sul quadro regolatorio in materia fiscale per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore".

Le possibili alternative all'adozione della legge delega e del conseguente decreto legislativo, come l'adozione di un decreto-legge ovvero legge ordinaria, non sono state ritenute perseguibili per ragioni costituzionali, nel primo caso, difettando i requisiti di cui all'art. 77 della Costituzione; nel secondo caso, invece, per garantire tempistiche certe e definite al procedimento legislativo e per il tecnicismo della materia da regolare.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti non soggetti a riserva di legge, il decreto prevede già la possibilità di emanazione di un decreto ministeriale per la definizione degli aspetti tecnico-operativi, utilizzando lo strumento della delegificazione.

In sintesi, l'opzione di intervento è stata valutata come l'unica pienamente rispondente al principio di proporzionalità rispetto al contesto di riferimento e agli obiettivi prefissati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari del provvedimento sono i contribuenti, intesi come persone fisiche e giuridiche, i difensori, gli enti impositori, i giudici e il personale degli uffici di segreteria delle corti di giustizia. L'intervento, volto a migliorare l'efficienza della giustizia tributaria, incidendo sulle principali criticità evidenziate dal sistema (arretrato in Cassazione e qualità delle sentenze di merito), ha un impatto diretto sulla competitività del Paese, rispetto alla quale il funzionamento della giustizia rappresenta un elemento di indubbio rilievo. Le modifiche predisposte, invero, mirano a incrementare la fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alle modifiche di cui sopra non sono ascritti effetti per l'Erario, tenuto conto che si tratta di interventi di natura procedurale che non incidono sul livello delle entrate.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Il provvedimento impatta sulle piccole e medie imprese nella misura in cui, prefiggendosi di incrementare l'efficienza della giustizia tributaria, determinerà una maggior certezza sia dei rapporti giuridici sia relativamente al tempo necessario per ottenere una pronuncia definitiva; conseguentemente comporterà una maggiore fiducia degli operatori economici, anche di piccole dimensioni.

B. Effetti sulla concorrenza

La norma ha un'incidenza positiva sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

C. Oneri informativi

Dalle disposizioni normative descritte non derivano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non risultano normative positive europee ovvero giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea potenzialmente contrastanti con la normativa in esame.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La motivazione dell'opzione di intervento si riscontra nella necessità dell'attuazione della delega fiscale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il presente provvedimento costituisce attuazione della delega fiscale (nello specifico, dell'art. 19 della legge n. 111 del 2023, relativo alla revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario).

All'articolo 1, comma 1, lettera dd) n. 3, che introduce il nuovo art. 79 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è previsto un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'emanazione delle norme tecniche del processo tributario telematico e la definizione dei modelli di redazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali. A tale decreto competerà l'indicazione di tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione, per i quali si applicheranno gli ordinari sistemi di controllo e monitoraggio propri del Dipartimento della giustizia tributaria e dell'Agenzia delle entrate, nonché degli altri enti impositori in collaborazione con la Guardia di finanza, nei rispettivi settori di competenza.

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, si continuerà pertanto a monitorare l'andamento dei dati tramite le relazioni trimestrali e annuali (MEF, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Suprema Corte di Cassazione) ponendo particolare attenzione su:

- l'arretrato pendente dinanzi alle corti di giustizia tributaria;
- la durata dei processi, ossia il lasso di tempo intercorrente dal deposito dell'atto introduttivo alla definizione del giudizio con il deposito della sentenza alla segreteria;
- il numero di conciliazioni definite in Cassazione;
- il numero di testimonianze scritte elaborate con modalità telematiche;
- il numero di udienze a distanza rispetto al numero complessivo di udienze;
- il numero di impugnazioni proposte per diniego di autotutela;
- il numero di accoglimento di istanze di sospensione nel riesame rispetto al numero complessivo di ordinanze che respingono, in prima battuta, l'istanza di sospensione;
- il numero di sentenze semplificate;
- il numero di sentenze semplificate pronunciate nell'udienza di esame dell'istanza cautelare.

Questi dati saranno utili nel valutare l'impatto della normativa sull'operatività degli attori del processo tributario e il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Con riferimento alle disposizioni in commento, sono stati acquisiti contributi nell'ambito del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Con riferimento alle disposizioni in commento, non sono emersi particolari aspetti problematici né si è fatto ricorso a consulenze esterne.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario in attuazione dell'articolo 19 comma 1, lettere da a) a h) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111".

Amministrazione proponente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente decreto legislativo costituisce parziale attuazione dell'articolo 19 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione della giustizia tributaria; principi che risultano, tra l'altro, essere anche in linea con le finalità di riduzione del contenzioso tributario previste dal PNRR (Milestone M1C1 – 35).

Il legislatore è intervenuto in più parti del quadro giuridico di riferimento (decreto legislativo n. 546/1992) con lo scopo di:

- a) deflazionare il contenzioso attualmente pendente dinanzi alle corti di giustizia tributaria e alla Suprema Corte di Cassazione;
- b) ridurre i tempi delle controversie tributarie;
- c) garantire la parità delle armi tra le parti del processo tributario;
- d) completare la digitalizzazione della giustizia tributaria.

Il provvedimento persegue, infatti, l'obiettivo principale di ridurre significativamente il numero delle controversie tributarie con una sostanziale revisione degli strumenti deflattivi oggi in vigore. Innanzitutto, è potenziato l'istituto della conciliazione, attraverso anche l'aumento dei vantaggi ad esso connessi in termini sanzionatori per il ricorrente e l'estensione dell'ambito applicativo anche ai giudizi pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione.

Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie pendenti presso le Corti di giustizia tributarie sono previsti diversi interventi, tra i principali si segnalano: l'abrogazione dell'istituto del reclamo/mediazione; la semplificazione degli atti giudiziari; la possibilità

della redazione di sentenze in forma semplificata in casistiche specificamente tipizzate; l'individuazione di termini più stringenti per le deliberazioni dei giudici.

Per garantire la parità delle armi nel processo tributario, il legislatore è intervenuto con alcune misure, tra cui: il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, la possibilità di impugnazione dell'ordinanza sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato e, soprattutto, la possibilità dell'impugnazione dell'autotutela. Su quest'ultimo punto, in coordinamento con una radicale modifica dell'istituto dell'autotutela obbligatoria di cui all'articolo 10-ter della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), è prevista la possibilità di ricorrere avverso il diniego tacito o esplicito dell'istanza di autotutela.

Infine, per implementare l'informatizzazione nel processo tributario è prevista una sensibile riduzione delle possibilità di utilizzare modalità non telematiche nella trasmissione o nel deposito di documenti. È stabilita, inoltre, l'espressa nullità della sentenza non sottoscritta digitalmente dal giudice e l'introduzione nella normativa del processo tributario (D.lgs. n. 546/92) dell'istituto della c.d. udienza a distanza.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo e con quanto previsto dalla legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, con particolare riferimento all'articolo 19.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dalle disposizioni che regolano il processo tributario.

In particolare, **il comma 1 dell'articolo 1** interviene sulle norme del decreto legislativo n. 546/1992¹ e nello specifico:

- La lett. a) introduce una novità non prevista dalla legislazione vigente in materia di testimonianza scritta, così come disciplinata dall'articolo 7, comma 4. Ai sensi di tale norma, attualmente, la corte di giustizia tributaria può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme previste dall'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Tuttavia, nella normativa vigente, non è previsto un modello specifico di prova testimoniale. Inoltre, l'acquisizione della prova avviene ancora in modalità non telematiche.
- **La lett. b)** interviene sull'articolo 12 in tema di modalità di rilascio e deposito della procura alle liti, modificando, in parte, il comma 7 e aggiungendo il comma 7-bis. Nell'attuale formulazione, il comma 7 dell'articolo 12 prevede che l'incarico al

¹ Si precisa, fin da subito, che, ove non diversamente specificato, le modifiche si intendono riferite agli articoli del decreto legislativo n. 546/1992.

difensore deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. La disciplina vigente non regola, invece, il deposito telematico della procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo.

- La lett. c) incide sulle disposizioni in materia di litisconsorzio di cui all'articolo 14. Nella versione attualmente vigente del testo normativo, infatti, è previsto che, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Tuttavia, oggi, la normativa non regola puntualmente i casi di litisconsorzio riguardanti le contestazioni relative alla notifica di un atto presupposto emesso da soggetto diverso rispetto a quello che ha emanato l'atto impugnato.
- La lett. d) interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 15, in tema di spese di lite, ai sensi del quale, in generale, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, salva l'ipotesi di compensazione delle spese di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Questa disciplina, tuttavia, deve essere coordinata con la parallela proposta del legislatore di introduzione e potenziamento di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. In questo caso, l'odierna normativa non regola puntualmente la fattispecie in cui il contribuente non abbia fornito gli elementi decisivi per il giudizio in sede di contraddittorio endoprocedimentale, ma li abbia, per la prima volta, forniti nel corso del giudizio.
- **La lett. e)** modifica l'attuale disciplina prevista dall'articolo 16 in tema di comunicazioni analogiche. La disciplina attualmente vigente prevede che la segreteria della corte di giustizia può spedire le comunicazioni a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
- La lett. f) modifica l'articolo 16-bis che regola le modalità con cui devono avvenire le comunicazioni e le notificazioni delle parti. Nel testo attualmente vigente, si statuisce che le comunicazioni e le notificazioni devono essere perfezionate in modalità telematica, salvo alcune eccezioni, tra cui la possibilità riservata al Presidente della corte o della sezione di autorizzare il deposito in modalità diverse da quelle telematiche in casi eccezionali ovvero la facoltà riservata ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica di utilizzare, alternativamente, le modalità analogiche o telematiche.
- **La lett. h)** introduce una novità non prevista dalla legislazione vigente in materia di atti impugnabili, codificata nell'articolo 19, ai sensi del quale, nella formulazione

- vigente, non è contemplata l'impugnazione del rifiuto tacito o espresso all'istanza di autotutela. La novella legislativa si rende necessaria alla luce delle coeve modifiche proposte in tema di autotutela dal legislatore delegato.
- La lett. i) interviene sulla attuale disciplina recata dall'articolo 21, comma 2, a mente del quale si stabiliscono i termini di proposizione del ricorso solamente nei giudizi inerenti al rifiuto tacito delle istanze di rimborso. Tale regime deve essere coordinato con l'introduzione della possibilità, sancita dal decreto, di impugnare il rifiuto da parte dell'Amministrazione all'istanza di autotutela.
- **La lett. l)** incide sulla disciplina prevista dall'articolo 25-bis sui poteri e le modalità di attestazione di conformità da parte dei difensori.
- **La lett. m)** modifica l'articolo 33 ai sensi del quale, attualmente, la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. La disciplina attuale del decreto non tiene conto della possibilità per la parte di chiedere la discussione da remoto.
- La lett. o) interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 35 a mente del quale, all'attualità, il decreto sul processo tributario regola le deliberazioni del collegio giudicante.
 - In particolare, la disciplina vigente sancisce le modalità di deliberazioni del collegio, previa udienza ovvero camera di consiglio, ma non prescrive un termine per il deposito del dispositivo in segreteria del dispositivo.
- **La lett. p)** precisa la disciplina dell'articolo 36 in cui vengono stabiliti gli elementi essenziali della sentenza, tra i quali la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto, coordinandola con le proposte in sede di legislazione delegata in tema di vizi dell'atto impugnato.
- La lett. q) interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 37, in cui si prevede, al comma 1, che la sentenza è depositata nella segreteria della corte, mentre il comma 2 stabilisce i termini di comunicazione del dispositivo della sentenza. La legislazione attuale prescrive che la sentenza sia depositata entro trenta giorni dalla deliberazione e che la comunicazione alle parti da parte della segreteria della corte del deposito avvenga entro dieci giorni.
- La lett. r) modifica sostanzialmente la disciplina dell'articolo 47 in tema di sospensione cautelare dell'atto impugnato. Nella normativa attualmente vigente è previsto che il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il giudice adito decide con ordinanza. Nella legislazione attuale, però, non è prevista la possibilità di un riesame della decisione del giudice in sede cautelare.
- **La lett. t)** interviene sull'articolo 48 ai sensi del quale è attualmente previsto l'istituto della conciliazione giudiziale in primo e secondo grado. In particolare, la legislazione

- attuale non prevede l'applicazione di questo istituto deflativo alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
- **La lett. u)** modifica l'articolo 48 bis.1 in cui si disciplina la possibilità per la corte di giustizia tributaria di proporre una conciliazione tra le parti.
- **La lett. v)** modifica l'articolo 48-ter sulla definizione e pagamento delle somme dovute in caso di perfezionamento della conciliazione. Come già rilevato sopra, la disciplina attualmente vigente non prevede l'applicazione di questo regime alle controversie pendenti in cassazione.
- **La lett. z)** interviene sull'articolo 52 in cui si individua il giudice competente per l'appello della sentenza di primo grado e la relativa possibilità di sospensione della sentenza e dell'atto. In particolare, nella normativa attualmente vigente non è prevista una netta distinzione tra udienza di trattazione dell'istanza di sospensione e l'udienza di trattazione del merito.
- **La lett. aa)** interviene sull'articolo 58 relativo sulla possibilità di proporre nuove prove e nuovi motivi nel grado di appello. La disciplina vigente, infatti, rende possibile alle parti produrre liberamente nuovi documenti nel grado di appello.
- **La lett. bb)** interviene sull'articolo 62-bis in materia di provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.
- **La lett. cc)** interviene sull'articolo 65 che disciplina il procedimento di revocazione delle sentenze.
- **La lett. dd)** interviene sull'articolo 79 in cui vengono previste norme transitorie e finali da applicarsi ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche normative medio tempore intervenute.

L'**articolo 2**, invece, interviene su alcune norme del decreto legislativo n. 545/1992, del decreto legislativo n. 546/1992 e del decreto-legge n. 119/2018, convertito con la legge n. 136/2018, nello specifico:

- Il **comma 1** introduce una previsione specifica all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992 in tema di trattamento economico dei giudici tributari. In particolare, la normativa attualmente vigente regola il trattamento di missione e i rimborsi spese per i giudici tributari senza operare una distinzione tra i magistrati che partecipano da remoto e quelli che partecipano in presenza.
- Il **comma 2** alla **lett. a)** interviene sulle previsioni normative del comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che regolano gli istituti del reclamo e della mediazione. In particolare, la disciplina attualmente vigente obbliga, a pena di improcedibilità, il ricorrente, per le controversie di valore non superiore ai cinquantamila euro, a esperire il procedimento di reclamo dinanzi all'ente che ha emesso l'atto. Il comma 2-septies dell'articolo 15,

- correlativamente, regola le spese per le controversie sottoposte a reclamomediazione.
- Il **comma 2**, invece, alla **lett. b)** abroga esplicitamente la normativa prevista dal comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 119/2018, convertito con la legge n. 136/2018, in tema di giustizia tributaria digitale che regola, in particolare, la partecipazione alle udienze da remoto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per analizzare l'incidenza delle norme proposte sulla normativa, attualmente in vigore, innanzitutto, si passano in rassegna le lettere del **comma 1 dell'articolo 1** che intervengono sul complesso articolato del decreto legislativo n. 546/1992.

- **La lett. a)** introduce una novità nella legislazione vigente in materia di testimonianza scritta, così come, di recente, disciplinata dall'articolo 7, comma 4.

Tale novella legislativa prevede che - in deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - il testimone munito di firma digitale possa rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), senza necessità di ulteriore autenticazione.

Nell'ipotesi in cui il testimone potrebbe non avere accesso al Portale di accesso alla giustizia tributaria digitale (SIGIT), si prevede che sia il difensore che lo ha citato a dover depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone.

La modifica adatta, pertanto, la disciplina prevista dall'articolo 103 bis sulle disposizioni attuative del codice di procedura civile alle esigenze di un processo digitale, dando la possibilità al testimone che sia munito di firma digitale a rendere la testimonianza su un modulo digitale sottoscritto digitalmente, senza doversi recare presso un segretario comunale o un cancelliere di un ufficio giudiziario per conseguire quella certificazione dell'autenticità della sottoscrizione che è già assicurata dalla firma digitale secondo le previsioni del codice dell'amministrazione digitale.

La lett. b) interviene sull'articolo 12 in tema di modalità di rilascio e deposito della procura alle liti, modificando, in parte, il comma 7 e introducendo il comma 7-bis. In sostanza, la novella legislativa ha elevato a norma primaria (articolo 12 del decreto legislativo n. 546), quanto già previsto dall'articolo 4 del regolamento del PTT adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163. In particolare, il decreto delegato stabilisce la possibilità per colui che

conferisce l'incarico difensivo, di apporre la firma digitale all'incarico attribuito al difensore. Inoltre, è prevista la possibilità per il difensore di effettuare deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2015, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

Infine, è introdotto un nuovo comma 7-bis, nel quale si stabilisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

- La lett. c) incide sulle disposizioni in materia di litisconsorzio di cui all'articolo 14. Operativamente, è introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, mediante l'inserimento del comma 6 bis, all'interno del citato articolo 14, che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli.
- La lett. d) interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 15, in tema di spese di lite. Nello specifico, è introdotto il comma 1-bis, che prevede, in un'ottica di deflazione del contenzioso e del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria, la non applicazione della previsione di cui al comma 1, relativa al rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, nel caso in cui oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.

Viene inoltre modificato il comma 2, prevedendo la compensazione delle spese del giudizio, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Le previsioni in questione propongono pertanto una riscrittura dell'istituto delle spese processuali, sia nel caso di soccombenza che nel caso di compensazione, con lo scopo di incentivare le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione nell'ottica di leale collaborazione e di rispettare le nuove previsioni in tema di contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio.

Infine, è introdotta una nuova previsione relativa al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte anche nella fase di liquidazione delle spese (comma 2-nonies).

- **La lett. e)** modifica la disciplina prevista dall'articolo 16 in tema di comunicazioni analogiche al fine di semplificare la produzione documentale, è previsto che la modalità residuale di comunicazione cartacea sia snellita dalla spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
- **La lett. f)** modifica l'articolo 16-bis che regola le modalità con cui devono avvenire le comunicazioni e le notificazioni delle parti.

In particolare, è aggiunta la previsione secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Questa statuizione si allinea sostanzialmente con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di notificazioni a un solo difensore.

Viene, altresì, ribadito al comma 3, l'obbligo già previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. Infine, in attuazione del criterio direttivo di cui al punto 3 della lettera b), relativo alla disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, è introdotta la previsione secondo cui la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice; in tal modo si sanziona l'inosservanza dell'ordine impartito dal giudice entro il termine di decadenza, introducendo pertanto una sanzione indiretta ma forte a presidio dell'utilizzo delle modalità telematiche, e nel contempo si persegue l'obiettivo di evitare l'insorgenza di defatiganti ed onerosi contenziosi su questioni meramente formali.

- **La lett. g)** introduce una disciplina *ad hoc* (articolo 17-ter) sulla forma degli atti che, nella normativa attualmente vigente, non è regolata.
 - In particolare, è previsto, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.
 - Al comma 2, è stabilita, inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 3, l'obbligatorietà della sottoscrizione digitale non solo

per tutti gli atti delle parti, dei difensori e delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, ma anche per tutti i provvedimenti del giudice tributario.

Al comma 3, è previsto che la liquidazione delle spese del giudizio tenga in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche di cui al comma 5 dell'articolo 16-bis, dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonché più in generale delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Infine, al comma 4 è prevista espressamente la nullità dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario che non siano sottoscritti con firma digitale.

- **La lett. h)** introduce una novità non regolata dalla legislazione vigente in materia di atti impugnabili di cui all'articolo 19.
 - Viene sancita, mediante l'inserimento della lettera g-bis), l'impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-ter, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- La lett. i) interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 21, comma 2.
 - Al fine di coordinare la previsione recata dal precedente articolo 19 sulla impugnabilità del rifiuto sull'istanza di autotutela con le previsioni dell'articolo 21 relative ai termini per la proposizione del ricorso, è aggiunto all'interno del comma 2 il riferimento sia alla lettera g-bis) del già menzionato articolo 19 che alla domanda di autotutela, allineando la regolamentazione processuale prevista per l'impugnazione dell'autotutela a quella per il rimborso.
- La lett. I) incide sulla disciplina dell'articolo 25-bis con l'inserimento del comma 5-bis che prevede che gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. È tuttavia previsto che il giudice non tenga conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 22 Codice dell'Amministrazione Digitale.
- **La lett. m)** modifica l'articolo 33 relativo alla possibilità anche per una sola delle parti costituite di richiedere la discussione da remoto.
- **La lett. n)** introduce due istituti: la sentenza in forma semplificata (articolo 34-bis) e l'udienza a distanza (articolo 34-ter).
 - Allo scopo di dare attuazione al criterio di delega volto alla semplificazione della normativa processuale, in analogia con l'articolo 74 del codice del processo amministrativo, è introdotta la previsione della sentenza in forma semplificata, nei casi in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o

infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

L'obiettivo, pertanto, è di rendere il processo più rapido in presenza di evidenti elementi che consentono una definizione immediata del giudizio sia per questioni processuali che di merito.

In aggiunta a questa previsione, è codificata all'interno del decreto la possibilità di partecipare all'udienza da remoto. In particolare, è previsto che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possano partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza). La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione ed è possibile parteciparvi da remoto per la parte che lo ha chiesto, anche qualora l'udienza avvenga in presenza poiché l'altra parte lo ha richiesto. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza è dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Tale disposizione comporta l'abrogazione dell'articolo 16, comma 4, del decretolegge n. 119 del 2018.

- **La lett. o)** interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 35, introducendo la previsione della lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
- La lett. p) precisa la disciplina prevista dall'articolo 36 introducendo una modifica all'articolo 36, comma 2, n. 4) con l'ulteriore previsione della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto; le modifiche apportate dallo schema all'articolo 36, in particolare, intendono assicurare l'effettività delle eccezioni del contribuente di carattere formale (vizi di "annullabilità" e di "nullità") dunque, l'effettività dei requisiti di validità degli atti (impositivi e istruttori) e dei diritti partecipativi del contribuente mediante non

solo la puntuale (seppur sintetica) enunciazione in sentenza delle statuizioni del giudice al riguardo, ma soprattutto l'indefettibilità di tale pronuncia, sanzionabile anche in sede di giudizio di legittimità.

Questa modifica allinea la disciplina del processo tributario alle coeve modifiche in corso di emanazione in sede di legislazione delegata sullo Statuto dei diritti del contribuente.

- La lett. q) interviene sul regime previsto dall'articolo 37, in tema di pubblicazione e comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali. Nello specifico si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l'apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo.
- La lett. r) modifica sostanzialmente la disciplina dell'articolo 47, prevedendo l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Coerentemente stabilisce che a pronunciarsi sulla sospensione dell'atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, è inserita, al comma 3, l'espressa previsione del giudice monocratico. Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare; in particolare, la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Si prevede l'immediata comunicazione alle parti dell'ordinanza cautelare e l'impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, ed è, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sul reclamo e sull'ordinanza cautelare emessa dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

- **La lett. s)** introduce un articolo specifico sulla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione (articolo 47-ter).
 - Mutuando quanto già previsto dall'art. 60 del codice del processo amministrativo si prevede che, in sede di decisione sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, la corte può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
- **La lett. t)** interviene sull'art 48, in tema di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, in cui introduce un comma aggiuntivo ai sensi del quale si

- prevede che le norme sulla conciliazione (fuori udienza) si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione favorendo così la deflazione del contenzioso, particolarmente copioso in quella sede.
- La lett. u) modifica l'articolo 48 bis.1, in cui si disciplina la possibilità per la corte di giustizia tributaria di proporre una conciliazione tra le parti. Si prevede che la proposta conciliativa d'ufficio, già contemplata dal testo normativo vigente, possa avvenire avuto riguardo anche ai precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. Per facilitare l'accordo conciliativo nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse, la corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.
- La lett. v) modifica l'articolo 48-ter sulla definizione e pagamento delle somme dovute in caso di perfezionamento della conciliazione. La disciplina attualmente vigente non prevede infatti i benefici riconosciuti alla parte che abbia perfezionato la conciliazione per una controversia pendente in cassazione. In tema di deflazione del contenzioso tributario, introduce modifiche volte a potenziare l'istituto della conciliazione, attraverso l'aumento dei vantaggi ad esso connessi in termini sanzionatori. In particolare, si prevede che, in caso di conclusione dell'accordo conciliativo, le sanzioni vengano ridotte al sessanta per cento del minimo di legge, dando così continuità alla progressione sanzionatoria prevista dalla legislazione vigente in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell'accordo transattivo.
- La lett. z) interviene sull'articolo 52, prevedendo che, anche in sede di appello, la corte di giustizia tributaria di secondo grado sia tenuta a fissare l'udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell'istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
 - Inoltre, si introduce la previsione secondo cui, anche in sede d'appello, la corte non possa trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.
 - Infine, in coerenza con la concentrazione nell'articolo 47 dell'intera disciplina riguardante la sospensione cautelare degli atti impugnati e la relativa impugnabilità, si dispone la soppressione al comma 2, del secondo periodo.
- **La lett. aa)** interviene sull'articolo 58 relativo sulla possibilità di proporre nuove prove e nuovi motivi nel grado di appello. La disciplina prevede il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, riscrive la disposizione prevendo, nell'ottica del rafforzamento del divieto indicato nel già menzionato criterio, la preclusione

espressa per il giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante

Viene infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

- **La lett. bb)** interviene sull'articolo 62-bis sulla disciplina prevista per i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.

 La novità è che la trattazione sull'esecutività della sentenza, a seguito di istanza di sospensione, pop. può andare oltre il treptesimo giorno della presentazione.
 - sospensione, non può andare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza. **La lett. cc)** interviene sull'articolo 65 che disciplina il procedimento di revocazione
- **La lett. cc)** interviene sull'articolo 65 che disciplina il procedimento di revocazione delle sentenze. In sostanza la modifica allinea l'articolo 65, comma 3-bis, alle modifiche apportate all'articolo 47, in tema di sospensione dell'atto impugnato, e all'articolo 52 in materia di giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.
- La lett. dd) interviene sull'articolo 79 in cui vengono previste norme transitorie da applicarsi ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche normative medio tempore intervenute. Si introduce tra le norme transitorie dell'articolo 79, cui nella rubrica è stata aggiunta la dizione "finali", una disposizione che attribuisce ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali (comma 2-bis). Tale decreto dovrà indicare, altresì, tutte le disposizioni tecnicooperative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio siano indicate nel decreto (comma 2-ter), mentre il successivo comma 2-quater prevede che la modalità cartacea per quanto attiene il deposito delle notifiche, degli atti processuali dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, rimanga unicamente in casi eccezionali e solo previa espressa autorizzazione del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione.
- L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo regola due specifiche disposizioni:

con la prima (**comma 1**), all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, relativo al trattamento economico dei giudici tributari, è aggiunto il comma 3-quater ai sensi del quale ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese. La disposizione si rende necessaria in quanto la partecipazione all'udienza da remoto rende, all'evidenza, superfluo e non più giustificato il predetto trattamento.

Con la seconda (**comma 2**), si dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:

- il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;
- il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per effetto della introduzione della disciplina a regime dell'udienza a distanza contenuta nel nuovo articolo 34-*ter* del decreto legislativo n. 546 del 1992.

L'abrogazione dell'istituto della mediazione è una conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento tributario del contraddittorio preventivo e del potenziamento dell'istituto dell'autotutela. La previsione generalizzata del contraddittorio preventivo in sede accertativa prevista dall'articolo 17 della legge delega garantisce il confronto tra contribuente e Amministrazione in una fase antecedente a quella contenziosa e, dunque, rende sostanzialmente inutile l'istituto della mediazione precontenziosa.

- **L'articolo 3**, dedicato all'entrata in vigore e alla decorrenza degli effetti del decreto delegato in esame.

In sostanza, tale articolo sancisce tre diversi momenti di entrata in vigore del decreto:

- a) l'abolizione del reclamo e della mediazione decorre dall'entrata in vigore del decreto;
- b) alcune disposizioni specifiche (quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), h), i), m), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) e cc) si applicano ai giudizi instaurati dal giorno successivo all'entrata in vigore.
- c) in generale, le altre disposizioni si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2024.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non evidenzia profili di incompatibilità sul punto.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente schema di decreto legislativo, in un'ottica di semplificazione normativa, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali (comma 2-bis). A tale decreto compete di indicare, altresì, tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne il trattamento economico dei giudici tributari, si fa presente che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Milano, la Corte di giustizia tributaria di primo grado Venezia e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992, poiché tale disposizione, secondo i giudici remittenti, attribuirebbe al Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione del compenso del giudice tributario, determinando una situazione di soggezione di quest'ultimo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, dunque, un difetto di garanzia di indipendenza e autonomia del giudice. Sul punto, si segnala, tuttavia, che al fine di garantire l'imparzialità e la terzietà nella gestione dello *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari, l'organizzazione giudiziaria tributaria è stata sottratta al Dipartimento delle Finanze ed è stato istituito con decretolegge 44/2023, convertito con modificazioni dalla L. 74/2023, il Dipartimento della Giustizia Tributaria, ovvero una struttura autonoma dal Dipartimento delle Finanze, dedicata alla qiustizia tributaria.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza europea sulla materia in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza della Corte EDU sulla materia in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel provvedimento non sono state individuate nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. Tutti i riferimenti normativi sono corretti.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub 3) della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare, si è intervenuti:

- sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992 nella parte in cui si introduce il comma 3-quater in cui si stabilisce che "ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese";
- sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/1992 nella parte in cui si aggiunge alla fine del comma 4 una norma riguardante il modello di testimonianza scritta e le modalità di trasmissione della stessa;
- sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 546/1992 attraverso l'aggiunto di un periodo al comma 7 e l'inserimento del comma 7-bis;
- sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 546/1992 introducendo il comma 6-bis in tema di litisconsorzio necessario in caso di impugnazione di un atto per vizi di un atto prodromico emesso da soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso l'atto impugnato;
- sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992 attraverso l'inserimento del comma 1-bis in tema di regolamento delle spese di lite in caso di documenti decisivi ai fini della risoluzione della controversia presentati dal contribuente solo in sede di giudizio, malgrado l'invito al contraddittorio; la sostituzione del comma 2 con il seguente periodo: "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio."; e, infine, l'introduzione del comma 2-nonies in cui si stabilisce che il giudice deve tener conto del rispetto dei principi di sinteticità e di chiarezza negli atti di parte;
- sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui le parole da "in plico" a "dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata con avviso di ricevimento":
- sull'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992 con l'integrale riscrittura del comma 1 e del comma 3; della abrogazione esplicita del comma 3-bis; e, infine, l'aggiunta del comma 4-bis;
- sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui al comma 1 è inserita la lettera g-bis) che enumera tra gli atti impugnabili anche "il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212";

- sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui al comma 2 le parole "lettera g)" sono sostituite con le seguenti: "lettere g) e g-bis)"; e dopo le parole "di restituzione" sono inserite le seguenti: "o di autotutela";
- sull'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 546/1992 in cui è inserito il comma 5-bis;
- sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui il comma 1 è integralmente riscritto con la seguente disposizione: "La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.";
- sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui è inserito alla fine del comma 1 una disposizione sulla possibilità per il giudice di leggere il dispositivo al termine dell'udienza o di riservare il deposito del dispositivo e la relativa comunicazione;
- sull'articolo 36 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui al comma 1, numero 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto";
- sull'articolo 37 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui al comma 1 dopo la parola "deposito" è inserita la seguente "telematico"; sempre al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito"; e, infine, il comma 2 è abrogato;
- sull'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui vi è una radicale modifica della disciplina dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, attraverso un aggiornamento della norma alla luce del decreto legislativo n. 130/2022 e l'introduzione della possibilità di riesaminare l'ordinanza che ha deciso sull'istanza cautelare;
- sull'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui vi è un aggiornamento della norma alla luce del decreto legislativo n. 130/2022 e l'introduzione della possibilità di conciliare anche le liti pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione;
- Sull'articolo 48-bis.1 del decreto legislativo n. 546/1992 in tema di conciliazione proposta dalla corte e, in particolare, sui commi 1, 2 e 3;
- sull'articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546/1992 in cui, al comma 1, si estendono i benefici in termini sanzionatori alle controversie conciliate presso la Suprema Corte di Cassazione;

- sull'articolo 52 del decreto legislativo n. 546/1992 con l'introduzione del comma 6-bis; l'aggiornamento della norma alla luce del decreto legislativo n. 130/2022 ai commi 1 e 2; e la modifica del comma 3;
- sull'articolo 58 del decreto legislativo n. 546/1992 con una radicale riscrittura dello stesso;
- sull'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 546/1992 in cui ai commi 1 e 6 vi è l'aggiornamento della norma alla luce del decreto legislativo n. 130/2022; e al comma 2 dopo la parola "utile" sono inserite le seguenti: ", comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,";
- sull'articolo 65 del decreto legislativo n. 546/1992 al comma 3-bis le parole "all'articolo" sono sostituite dalle sequenti: "agli articoli 47 e";
- sull'articolo 79 del decreto legislativo n. 546/1992 in cui si modifica la rubrica; al comma 2 vi è l'aggiornamento della norma alla luce del decreto legislativo n. 130/2022; e, infine, si introducono i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolo 2 del decreto legislativo attuativo disciplina gli effetti abrogativi relativi al comma 2-septies dell'articolo 15 e all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione, nonché al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per effetto della introduzione della disciplina a regime dell'udienza a distanza contenuta nel nuovo articolo 34-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non ha effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica o derogatoria.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente schema di decreto non attua alcune parti specifiche dell'art. 19 della legge delega inerenti alla revisione della disciplina sul contenzioso tributario.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Lo stesso decreto deve indicare, altresì, le disposizioni tecnico-operative adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima restano abrogate, nonché le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. Non sono previsti termini per l'adozione del decreto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il Dipartimento della giustizia tributaria pubblica sul portale dedicato ad essa dedicato una Relazione annuale, che riporta le analisi e gli approfondimenti sullo stato del contenzioso tributario relativamente all'anno precedente a quello di pubblicazione, e i Rapporti trimestrali, che informano sull'andamento attuale del contenzioso tributario, analizzando in sequenza i trimestri dell'anno in corso e pertanto non è stato necessario all'utilizzo dei dati ISTAT.




Roma, 20 dicembre 2023

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 5 dicembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111" (atto Governo n. 99), Le invio copia dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani





Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo in materia di contenzioso tributario, di cui all'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Rep. atti n. 198/CU del 20 dicembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2023:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 19 della citata legge n. 111 del 2023, recante "Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario";

VISTA la nota prot. DAGL n. 11713 del 1° dicembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 26877, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, a causa della necessità di dare un impulso quanto più rapido possibile alle disposizioni occorrenti all'efficientamento dei giudizi instaurati innanzi alle corti di giustizia tributaria in ragione delle significative misure di semplificazione e di accelerazione del processo introdotte, oltreché dell'implementazione nell'utilizzo di strumenti informatici, che necessitano di tempi tecnici per l'adeguamento dei relativi applicativi;

VISTA la nota prot. DAR n. 26932 del 1° dicembre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alle relazioni citate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 14 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, all'esito della citata riunione tecnica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso un documento recante proposte ed osservazioni sullo schema di decreto in argomento, acquisito al prot. DAR n. 27808 del 15 dicembre 2023 e inoltrato alle amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 27811 di pari data;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni e le proposte emendative contenute nel documento che, allegato al presente atto (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, chiedendo al Governo di prestare adeguata attenzione al potenziale impatto delle nuove disposizioni sui processi in corso, ivi inclusa la fase d'appello;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condividendo quanto espresso dall'ANCI;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle posizioni rappresentate dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo in materia di contenzioso tributario, di cui all'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI

Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da CALDEROLI ROBERTO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI



23/208/CU16/C2

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "CONTENZIOSO TRIBUTARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111"

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111 Punto 16) O.d.g. Conferenza Unificata

Proposte e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante "Contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111"

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento al provvedimento in oggetto, formulano osservazioni e proposte emendative che di seguito si riportano.

Emendamenti

- All'art. 1, lettera d) aggiungere il seguente punto:
- dopo il comma 2-nonies è inserito il seguente: "2-decies. All'art. 5-octies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»

dopo le parole "L'agente della riscossione" inserire le seguenti "e le Regioni e Province autonome";

dopo le parole "alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione" inserire le parole "e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente":

sostituire le parole "indicata nel relativo sito internet istituzionale" con le parole "indicati nei relativi siti internet istituzionali".

Relazione illustrativa

L'emendamento ha la finalità di estendere alle Regioni e Province autonome le modalità di pagamento delle spese di giudizio già introdotte per Agenzia Entrate Riscossione dal decreto-legge 146 del 2021. Si rende opportuna la medesima regolamentazione, per le medesime fattispecie, anche per le Regioni e Province autonome ed in particolare per gli enti impositori. Infatti, la norma che si intende estendere anche alle Regioni e Province autonome, ha previsto che per l'Agente della Riscossione, il termine per il pagamento, di 120 giorni, delle spese di giudizio per soccombenza decorre dalla data di istanza contente l'indicazione dell'IBAN.

Tale situazione comporta che, mentre per l'Agente della Riscossione il termine inizia a decorrere dal momento dell'istanza completa di tutti gli elementi per poter procedere al pagamento, per l'Ente soccombente tale termine decorre dalla data di notifica della sentenza non rilevando la circostanza che alcuni legali non comunichino i dati necessari ai pagamenti, con rischio di avvio di procedure esecutive per le Amministrazioni richiamate.

• All'art. 1, prima della lettera b), aggiungere:

Dopo il comma 3 dell'art. 11, inserire il comma 4 con il seguente testo: "La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari e funzionari individuati dall'Ente con proprio provvedimento".

Relazione illustrativa

L'emendamento avrebbe la finalità di esplicitare la capacità delle Regioni di stare in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari e funzionari individuati dall'Ente, modalità che consente di far fronte al notevole volume di contenzioso, tenendo conto dell'organizzazione degli uffici.

Osservazioni

Le modifiche proposte al D.lgs. 546/92 in materia di contenzioso tributario, potrebbero avere delle ripercussioni sull'organizzazione degli uffici in relazione al prevedibile aumento del numero di procedimenti di contenzioso tributario, in particolare:

- 1. all'articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.".
 - Questa modifica, senz'altro utilissima perché eviterebbe il comportamento "poco lineare" di alcuni contribuenti/professionisti che, nei casi di eccepita prescrizione, si limitano a notificare i ricorsi solo all'Agenzia delle Entrate Riscossione, farebbe aumentare il contenzioso di circa il 10% con l'aggiunta di tutte quelle cause (chiamate in causa/interventi volontari) per le quali oggi l'ufficio si limita a tramettere la prova dell'avvenuta notifica degli atti ad AdE-R.
- 2. nell'articolo 15: 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio."
 - Se la *ratio* della norma è quella che, se la controparte avesse ricevuto i documenti controversi (es. prova notifica accertamento) nella fase precontenziosa non avrebbe instaurato il contenzioso, tale norma potrebbe essere interpretata nel senso che l'Ufficio dovrà condividere con la controparte già in sede di reclamo i documenti che poi saranno esibiti in giudizio, senza che la stessa parte ricorrente abbia di fatto richiesto espressamente l'accesso agli atti.
- 3. nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;".
 - Seppur vero che il citato articolo 10-quater, nel disciplinare l'autotutela obbligatoria d'ufficie è molto tassativo, prevedendo esclusivamente i casi di:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.
- è anche vero che, in primo luogo, la casistica di cui alle lettere d) è molto generica, ma soprattutto tale norma potrebbe rimettere nei termini qualsiasi contribuente oltre il termine tassativo di 60 gg per l'impugnazione di un atto. Infatti, non avendo l'autotutela limiti temporali, chiunque trascorsi i 60 gg per impugnare l'atto, potrebbe presentare un'istanza di autotutela pretestuosa e, a seguito di rifiuto dell'Ufficio, impugnare il provvedimento di rigetto eccependo anche vizi relativi gli atti prodromici.
- 4. nell'articolo 48: 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.";
 - Per i tributi di importi rilevanti (es. ecotassa) la valutazione della conciliazione anche per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, oltre ad una necessaria riorganizzazione interna all'amministrazione dato che tale tipologia di giudizi è trattato dall'Avvocatura Regionale, andrebbe comunque ad aggravare l'Amministrazione regionale di un'ulteriore attività da espletare.
- 5. Articoli 47 e 65 Sospensione dell'atto impugnato
 La novella legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1,
 lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di
 sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, prevede che a pronunciarsi sulla sospensione
 dell'atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.
 Tale norma, sicuramente andrebbe a gravare pesantemente sull'organizzazione degli uffici
 regionali, considerato che il termine di impugnazione di dette ordinanze è di soli 15 gg.
- 6. La modifica al testo dell'articolo 58 sull'ammissibilità di nuove prove in appello appare molto restrittiva in quanto ad oggi, le Corti di giustizia Tributaria di secondo grado, spesso ammettono la produzione in secondo grado di documenti non presentati in primo grado, anche nel caso in cui l'Amministrazione è contumace in primo grado.

Roma, 20 dicembre 2023

